COVID, ECCO TUTTE LE NUOVE REGOLE PER NATALE

Il nuovo Dpcm in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021

(aggiornamento 3 dicembre 2020 ore 16.00)

Le disposizioni del decreto del presidente del Consiglio dei ministri in merito alle misure di contenimento del Covid-19 si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3.

FESTIVITÀ

25-26 dicembre e primo gennaio vietati spostamenti tra comuni Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 é vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del primo gennaio 2021 é vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. "É comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti", prosegue il testo.

Coprifuoco alle 22 anche a Capodanno Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del primo gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. "É in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi", prosegue il testo.

Ristoranti aperti a pranzo anche a Natale e il 26, a Capodanno e alla Befana I ristoranti resteranno aperti a pranzo anche a Natale, Santo Stefano, Capodanno e l'Epifania. Non sono previsti restrizioni ulteriori rispetto all'orario limitato dalle 5 alle 18 anche per i bar e altri locali di somministrazione cibi e bevande. "Il consumo al tavolo é consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi", si legge nel testo.

TURISMO

Impianti sciistici aperti dal 7 gennaio A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti di sci sono aperti, agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti. Fino a quella data sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici: gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Sospese crociere dal 21 dicembre al 6 gennaio Dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani. È altresì vietato dal 20 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa.

Quarantena per chi arriva da paesi extra Schengen Tutti coloro che arrivano in Italia dai paesi extra Schengen dovranno rimanere in quarantena per 14 giorni. Le persone che entrano in Italia da quei paesi "sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata".La quarantena é prevista anche per chi nel periodo delle feste natalizie é stato in alcuni paesi, compresi quelli europei, che saranno indicati in un elenco apposito allegato al Dpcm. All'articolo 8 comma 6 della bozza si legge infatti che la misura della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario si applica anche "ai residenti in Italia il cui soggiorno o transito nei paesi e territori di cui all'elenco...é avvenuto in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio".

BAR E RISTORANTI

Ristoranti e bar aperti dalle 5 alle 18 Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18: il consumo al tavolo é consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi, dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Resta consentita consegna a domicilio e asporto fino alle 22 Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. "Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente", prosegue il testo.

A Capodanno ristorazione negli alberghi solo con servizio in camera Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati: dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del primo gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive é consentita solo con servizio in camera.

NEGOZI E COMMERCIO

Fino al 6 gennaio chiusura alle 21 di attività commerciali al dettaglio Fino al 6 gennaio 2021, l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21. "Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole", prosegue la bozza.

Centri commerciali chiusi nei fine settimana Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.

TRASPORTI E VIABILITÀ

Nei mezzi pubblici riempimento non superiore al 50 per cento A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento. Detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti. "Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza Covid-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti", prosegue il testo. Secondo quanto contenuto nella bozza, per le medesime finalità il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da Covid-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori.

Possibili chiusure strade contro assembramenti Chiusura di piazze e strade, anche per l'intera giornata, per evitare assembramenti durante le giornate di shopping natalizio. "Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico" di quelle "strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private".

SPORT E BENESSERE

Sospese le attività di palestre, piscine e centri benessere Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. "Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi), con la prescrizione che é interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto

Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti", prosegue il testo.

Accesso ai parchi condizionato al rispetto del divieto di assembramento L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici é condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. "É consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8", prosegue il testo.

Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto É consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Sospese le attività in sale da ballo e discoteche Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. "Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi", prosegue il testo.

EVENTI RELIGIOSI, CINEMA, CONVEGNI E MOSTRE

Accesso luoghi culto solo con distanza di almeno un metro tra le persone L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Manifestazioni pubbliche consentite solo in forma statica Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche é consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Sospesi convegni e congressi in presenza Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. "Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; é fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza", prosegue il testo.

Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali e sale cinematografiche Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

SCUOLA, UNIVERSITÀ E CONCORSI

Scuola: dal 7 gennaio didattica in presenza per 50 per cento studenti secondarie Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado dal 7 gennaio 2021 potranno prevedere per il 50 per cento della popolazione studentesca l'attività didattica in presenza. "Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata", prosegue il testo, secondo cui l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione nonché, secondo quanto previsto al primo periodo della presente lettera, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Università: attività in presenza solo per il primo anno e per sedute di laurea "Le attività formative e curricolari delle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, si svolgono a distanza: possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea, nel rispetto delle linee guida del ministero dell'università e della ricerca".

A distanza corsi di formazione, in presenza solo quelli di medicina generale I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo a distanza: sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. "I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", prosegue il testo.

Sospese prove preselettive e scritte concorsi pubblici e privati É sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. "Esclusi dal divieto anche i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto", prosegue il testo.

Ai prefetti coordinamento trasporto-orari scuola Saranno i Prefetti a coordinare, nei rispettivi territori, l'organizzazione del sistema del trasporto legato all'attività scolastica. "Presso ciascuna Prefettura, infatti, e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente - così si legge – è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado". Al tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'assessorato regionale ai trasporti, della protezione civile regionale, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. Al termine del tavolo, il Prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza.